

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

30 Ottobre 2020

Alle aziende associate

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: IMPORTI, TEMPI E COME I SOSTEGNI AI SETTORI DANNEGGIATI

Gentili Associati,

Il cd. decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale nr. 269 del 28 ottobre 2020.

Innanzitutto, i beneficiari: a poter godere della misura saranno esclusivamente i soggetti "operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", rientranti in una precisa elencazione di codici ATECO. Si tratta dei codici attività che identificano i soggetti danneggiati dalle recenti misure di restrizione anti-Covid.

Vengono imposte due regole di carattere temporale: l'attività non deve risultare cessata alla data del 25 ottobre 2020 e, viceversa, non deve risultare attivata a partire dalla medesima data del 25 ottobre 2020.

Quanto alle modalità di determinazione dell'ammontare spettante, si dovrà utilizzare il meccanismo già adottato in occasione del "primo" contributo a fondo perduto, ex articolo 25 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio). Il soggetto richiedente dovrà essere incorso in una riduzione del fatturato / corrispettivi, verificata confrontando il mese di aprile 2020 con mese di aprile 2019. Nello specifico, la condizione da rispettare è:

- **Ft.Corr. Aprile 2020 < (Ft.Corr. Aprile 2019 x 2/3).**

Parimenti a quanto previsto nel decreto Rilancio, il contributo spetta in ogni caso (ovvero anche in assenza di calo di fatturato) se la partita IVA è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019 ma, curiosamente, le bozze sin qui circolate del decreto non ripropongono la medesima disposizione a favore dei contribuenti aventi sede o domicilio nei comuni calamitati. Si tratta, si badi bene, di un distinguo fondamentale, poiché se effettivamente anche nel testo definitivo della norma non vi fosse il richiamo ai Comuni Calamitati, ciò significherebbe che i contribuenti che non sono incorsi nel calo del fatturato richiesto, e che hanno ottenuto il "primo" CFP in forza dello stato calamitoso, sarebbero invece fuori dalla previsione del Decreto Ristoro.

L'ammontare del fondo perduto DL Ristori corrisponde a quello riconosciuto dal decreto Rilancio, moltiplicato per una certa percentuale variabile, che dovrebbe andare dal 100% (ovvero il CFP Ristoro ammonterebbe alla stessa somma riconosciuta a titolo di CFP DL Rilancio), fino al 400%, a seconda del codice ATECO, secondo valutazioni sul grado di danno subito effettuate dall'esecutivo.

Vi è tuttavia un'importante novità da segnalare: anche i contribuenti che hanno superato la soglia dei 5 milioni di ricavi nell'esercizio precedente potranno fare ricorso alle misure del decreto Ristori, ed in questo caso sulla differenza "fatturato aprile 2019 meno fatturato 2020" verrà applicata la medesima percentuale che il decreto Rilancio prevedeva per la fascia da 1 milione a 5 milioni di ricavi esercizio precedente, ovvero il 10%. In ogni caso il contributo massimo spettante sarà pari a 150.000 euro (anche i contribuenti con attività rientrante nella macro-classe ATECO 55 potranno beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del D.L. 137/2020 – nel rispetto di tutte le condizioni richieste – **nel limite dell'ammontare massimo e complessivo di euro 150.000.**)

Posto che la determinazione del contributo spettante discende dal dato "storico" risultante dalla precedente misura di concessione di contributi a fondo perduto, e dall'applicazione della percentuale corrispondente al codice ATECO che identifica l'attività prevalente, per quanto riguarda i soggetti che già hanno presentato istanza per l'ottenimento del CFP D.L. 34/2020 (e non hanno successivamente rinunciato, restituendo il contributo), la determinazione della somma spettante sarà curata direttamente dall'amministrazione finanziaria, che già dispone di tutte le informazioni necessarie, e quindi non ci sarà bisogno di presentare una nuova domanda.

L'accredito avverrà direttamente sul conto corrente dei beneficiari, con promessa che ciò accadrà indicativamente verso l'11 novembre. Restano però da risolvere due problematiche: la prima è cosa può accadere se il conto corrente indicato nell'istanza CFP D.L. Rilancio non risulti più attivo; la seconda è cosa ne sarà di tutte quelle migliaia di istanza per il "primo" contributo che giacciono inerte, in "stato di lavorazione", ormai da mesi. A queste, poi, si potrebbero poi aggiungere anche le problematiche di quelle istanze per le quali potrebbe essere stata nel frattempo proposta istanza di revisione.

Coloro i quali, invece, non avessero presentato istanza per il contributo di cui al DL Rilancio, vuoi perché all'epoca non interessati al sostegno, vuoi perché fuori a tale beneficio per superamento della soglia dei ricavi, dovranno porre in essere qualche passaggio ulteriore. Infatti, manca il dato di base, ovvero quello che sarebbe stato il contributo calcolato ex art. 25 D.L. 34/2020, con l'ulteriore novità dei soggetti con ricavi > 5 milioni di euro.

Questi soggetti dovranno innanzi tutto presentare istanza, e a tal fine il canale telematico, previo apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, verrà riaperto (le tempistiche non sono note); deve però essere chiaro da subito che questa riapertura non interessa le domande di riconoscimento del CFP D.L. 34/2020, e nemmeno dà diritto ai nuovi arrivati di percepire la prima misura di sostegno. Si tratta esclusivamente di un adempimento propedeutico a questa nuova misura, necessario, come si è detto, a comunicare le informazioni che costituiscono la necessaria base dati.

Quanto alle percentuali ed ai codici ATECO interessati, si veda la classificazione trapelata, in allegato alla presente, che dovrebbe trovare riscontro ufficiale con la pubblicazione in GU del decreto, allegato 1.

Un esempio per chiarire il meccanismo:

Un ristorante, codice ATECO 561011, ammontare dei ricavi 2019 oltre 400mila euro ed entro 1 milione di euro, ha presentato istanza CFP D.L. 34/2020 esponendo i seguenti valori: ft.corr. aprile 2019 euro

34.738, ft. Corr. Aprile 2020 euro 7.636. Allo stesso contribuente è stato pertanto riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 4.065 [pari a $(34.738 - 7.636) \times 15\%$].

Alla categoria di attività esercitata corrisponde una percentuale riconosciuta a titolo di CFP DL Ristori pari al 200%; pertanto, a titolo di nuovo contributo a fondo perduto, a questa azienda sarà riconosciuta, direttamente in conto, la somma di euro $4.065 \times 200\% =$ euro 8.130.

Nell'ipotesi in cui il medesimo ristorante non avesse presentato istanza per il CFP D.L. 34/2020, lo stesso dovrebbe attendere la riapertura del canale, presentare istanza, e solo successivamente vedersi riconoscere la somma di 8.130 euro.

Si noti anche che l'aiuto di cui al decreto Ristoro è sottoposto alle limitazioni delle disposizioni in materia di aiuti di Stato Covid-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche), il che comporta – tra gli altri aspetti - che ciascun contribuente possa fruire di un massimo di 800.000 di sostegno considerando l'ammontare di tutti gli aiuti Covid, compresi quindi anche i crediti imposta affitti, l'esonero dal versamento saldo Irap 2019 e I acconto 2020 ecc. Nel caso in cui le somme siano relativamente esigue, come nell'esempio proposto, non sorgono problemi; ma per le realtà di maggiori dimensioni (si pensi alle catene alberghiere), tale somma potrebbe essere facilmente superata, e non si comprende come possa essere correttamente verificata tale soglia prima dell'erogazione, a meno che prima l'Amministrazione Finanziaria non effettui una puntuale verifica anche con riferimento a tutti gli altri aiuti già eventualmente fruiti dal contribuente istante.

1) Allegato: TABELLA RISTORI

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

